

## **Regolamento per l'afferenza e la frequenza dei Collaboratori volontari alle ricerche presso il Dipartimento STEBICEF.**

Visto il comma 4 dell'art.3 del Regolamento del Dipartimento STEBICEF e la nota dell'Area Affari Generali e Legali del 9-febbraio 2017, il presente regolamento disciplina le modalità per l'afferenza e lo svolgimento dell'attività di Collaboratori volontari alle ricerche, attività finalizzata ad acquisire e approfondire esperienze e conoscenze relative alle attività scientifiche svolte nel Dipartimento sotto la responsabilità di un Docente/Ricercatore di ruolo.

### **Art. 1- Collaboratori volontari alle ricerche**

La frequenza dei Laboratori dipartimentali da parte dei Collaboratori volontari alle ricerche, sotto la responsabilità di un Docente di ruolo (Referente), è finalizzata all'attività di ricerca e/o di formazione. Lo status di Collaboratore volontario alle ricerche può essere attribuito a Specializzati, Dottori di Ricerca che vogliano portare a termine parti di progetto inerenti il dottorato per la relativa pubblicazione scientifica, e a Laureati triennali e magistrali per acquisire competenze utili alla partecipazione a concorsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione e più in generale ad affrontare le realtà lavorative in Italia e all'Estero.

### **Art. 2 -Referente del Collaboratore volontario**


Il Referente è un Docente di ruolo, incardinato all'interno del Dipartimento, che assumerà la responsabilità di tutte le attività che saranno svolte dal Collaboratore volontario alle ricerche. Sarà cura del Referente informare il Collaboratore volontario alle ricerche sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali. Il Referente deve in particolare vigilare sullo svolgimento delle attività del Collaboratore, avendo cura di verificare che operi in modo tale da non arrecare in alcun modo danno a cose e/o persone.

### **Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di afferenza del Collaboratore volontario**

La procedura per l'afferenza al Dipartimento del Collaboratore volontario può essere attivata in qualsiasi momento dell'anno. Il soggetto interessato dovrà presentare al Direttore del Dipartimento domanda di afferenza alla Struttura, controfirmata dal Referente e/o dal Responsabile del Laboratorio nonché dal Responsabile di Sezione, in conformità alla documentazione predisposta e scaricabile dal sito web del Dipartimento, debitamente corredata delle polizze assicurative (di cui all'art 6). Il nominativo del Collaboratore volontario sarà riportato sul sito web del Dipartimento con l'indicazione delle date di inizio e fine di attività e del relativo Referente.

### **Art. 4 -Attività del Collaboratore volontario**

L'attività del Collaboratore volontario non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro e viene svolta nel precipuo interesse dello stesso. Il Collaboratore volontario non è vincolato allo svolgimento di prestazioni lavorative e presterà la propria attività a titolo totalmente gratuito. L'attività del Collaboratore, è per sua stessa natura di tipo occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà. Il Collaboratore non potrà essere impiegato in sostituzione del personale di ruolo, né potrà esercitare alcun potere, potestà o autorità pubblica. Le modalità e i tempi dell'attività di volontariato saranno definiti di comune accordo tra il Collaboratore e il Referente. L'attività formativa e/o di ricerca del Collaboratore volontario svolta presso il Dipartimento, riguarderà attività di laboratorio su progettazione, indicazione e coordinamento del docente Referente. Inoltre tutti i risultati sperimentali raccolti dovranno essere sottoposti al Referente e solo su indicazione dello stesso potranno costituire oggetto di pubblicazioni scientifiche, di presentazioni in occasione di convegni scientifici o di domanda di brevetto.



#### **Art. 5 – Rimborso spese**

Al Collaboratore volontario potranno essere rimborsate eventuali spese sostenute, per lo svolgimento della sua attività. Il rimborso delle spese graverà sui fondi assegnati al Referente che provvederà a richiedere al Responsabile Amministrativo del Dipartimento l'inserimento del Collaboratore volontario all'interno dei progetti di ricerca attivi a lui intestati.

Le suddette spese, debitamente motivate e compatibili con i fondi su cui si fa la richiesta dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Referente e/o titolare dei fondi. Successivamente, il Direttore e il Responsabile Amministrativo provvederanno alla loro liquidazione in conformità alle disposizioni vigenti dai Regolamenti di Ateneo.

#### **Art. 6 – Copertura assicurativa del Collaboratore volontario.**

Prima dell'inizio dell'attività, con oneri a proprio carico e per tutta la durata della frequenza del Dipartimento, il Collaboratore volontario dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa contro i rischi di infortunio in cui potrebbe incorrere nell'espletamento delle attività di formazione, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa, nello svolgimento delle attività effettuate.

Copia di tale polizza assicurativa dovrà essere presentata alla segreteria del Dipartimento al fine di acquisire l'autorizzazione all'espletamento delle attività unitamente alla richiesta di afferenza alla Struttura.

In ogni caso, prima dell'inizio dell'attività, il Collaboratore dovrà rilasciare una dichiarazione di manleva del Dipartimento/Ateneo da qualsivoglia responsabilità civile, penale e/o di altra natura per eventuali infortuni e/o malattie, che dovessero occorrergli e associate all'attività svolta, e per eventuali danni arrecati a cose e persone.

#### **Art. 7– Tutela della salute e sicurezza**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del Collaboratore volontario, il Dipartimento STEBICEF, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, assicura, esclusivamente per le attività svolte dal Collaboratore volontario, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

#### **Art. 8– Obbligo di Riservatezza**

Il Collaboratore volontario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza in merito ai risultati e alle informazioni progettuali di cui verrà a conoscenza durante il periodo di frequenza dei laboratori. Tali risultati e informazioni non potranno, inoltre, essere oggetto di divulgazione, pubblicazione e utilizzo ai fini di lucro professionale, industriale e commerciale.


L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo perdurerà anche oltre il completamento delle attività di volontariato, nonché alla cessazione o risoluzione delle medesime per qualsiasi causa. Tale obbligo cesserà di essere efficace quando le informazioni diverranno di pubblico dominio, per fatti non imputabili al volontario, e comunque decorsi venti anni dalla cessazione degli effetti del presente Regolamento.

#### **Art. 9- Periodo di permanenza presso i laboratori del Dipartimento.**

Il periodo di permanenza del Collaboratore volontario presso i laboratori del Dipartimento deve essere vincolato alle finalità indicate nell'art.1 e non sarà superiore a mesi 12 decorrenti dalla data di approvazione della domanda.

Su richiesta motivata del Referente, il Direttore potrà autorizzare il Collaboratore volontario a proseguire la sua attività per un ulteriore anno o frazione di esso.

Sia il Referente che il Collaboratore volontario potranno interrompere la loro collaborazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Direttore.



Su richiesta del Collaboratore volontario potrà essere rilasciata apposita attestazione relativa allo svolgimento dell'attività di Collaboratore.

**Art. 10 –Norme finali**

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato, sulla base di esigenze non attualmente prevedibili ed entrerà in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale di approvazione, in conformità all'art. 20 del Regolamento interno del Dipartimento STEBICEF.